

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE PER MODIFICHE INTERVENUTE SUI FONDI APERTI DI DIRITTO ITALIANO APPARTENENTI AL SISTEMA SYMPHONIA

- **PARAGRAFO A**
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL FONDO “SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO” NEL FONDO “SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP”

- **PARAGRAFO B**
MODIFICHE ALLE POLITICHE DI GESTIONE DEI FONDI DEL “SISTEMA SYMPHONIA”

- **PARAGRAFO C**
REGIME DELLE SPESE

- **ALLEGATO 1**
Testo a fronte del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Symphonia

- **ALLEGATO 2**
Tabella di raffronto degli indicatori sintetici di rischio rendimento dei Fondi

- **ALLEGATO 3**
Informazioni chiave per gli investitori relative ai fondi del Sistema Symphonia

Milano, 17 marzo 2022

DOCUMENTO DI INFORMAZIONE PER MODIFICHE INTERVENUTE SUI FONDI APERTI DI DIRITTO ITALIANO APPARTENENTI AL SISTEMA SYMPHONIA

Gentile Partecipante,

con la presente Comunicazione desideriamo informarti sulle modifiche avvenute sui fondi aperti di diritto italiano appartenenti al Sistema Symphonia, a conclusione del più ampio progetto di revisione e specializzazione dell'offerta di soluzioni di investimento di Symphonia SGR avviato lo scorso anno.

A. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL FONDO "SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO" NEL FONDO "SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP"

Il fondo "Symphonia Patrimonio Italia Risparmio" viene fuso per incorporazione nel fondo "Symphonia Azionario Small Cap Italia", fondo ricevente che mantiene la stessa denominazione e politica di investimento. La fusione per incorporazione è un'operazione in cui il fondo oggetto di fusione si estingue, trasferendo tutte le sue attività e passività ad un altro fondo esistente, il fondo ricevente.

La fusione dei due fondi ad oggetto porta a compimento il più ampio progetto di fusione che aveva coinvolto altri fondi nel 2021 ed era stato autorizzato da Banca d'Italia il 2 marzo dello stesso anno (Provvedimento n. 0335615/21), con la duplice finalità di:

- (i) aumentare le dimensioni critiche dei fondi, allo scopo di incrementarne l'efficienza e ridurre i rischi;
- (ii) concentrare l'offerta di soluzioni PIR di Symphonia SGR sulla strategia di investimento nelle *Small Cap* italiane, caratterizzata da maggior *track record*.

Quest'ultima operazione di fusione avrà efficacia dal **29 aprile 2022**.

La informiamo sin d'ora che l'operazione di fusione non comporta oneri o spese per i partecipanti né interruzioni nell'attività di gestione. Nel caso in cui gli attivi del fondo oggetto di fusione non siano in linea con il fondo ricevente in termini di asset allocation, si procederà alla liquidazione degli attivi fuori asset prima della fusione, con modi e tempi congrui con le condizioni di mercato e nell'interesse degli azionisti.

La invitiamo a consultare i dettagli dell'operazione di fusione nell'Allegato A alla presente informativa.

SYMPHONIA SGR Società di Gestione del Risparmio p.A.

Sede legale Via Broletto 5, 20121 Milano - ITALIA | ☎ +39 02.777.071 📠 +39 02.777.07.350 | infosgr@symphonia.it

Capitale Sociale € 4.260.000 | C.F. e Iscriz. Reg. Imprese 11317340153 | Numero REA MI-1456055

Autorizzazione Banca d'Italia del 06/07/99 | Iscritta al n. 83 dell'albo SGR | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Controllata al 100% dalla Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (iscritto all'albo dei Gruppi Bancari in data 30/09/2017 cod. n. 3043) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

B. MODIFICHE ALLE POLITICHE DI GESTIONE DEI FONDI DEL "SISTEMA SYMPHONIA"

Al fine di una sempre maggiore specializzazione delle politiche di gestione dei fondi appartenenti al Sistema Symphonia e della massima trasparenza nei confronti dei sottoscrittori rispetto alle politiche di gestione dei singoli fondi, il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR, nelle sedute del 29 novembre 2021 e del 25 febbraio 2022, ha modificato il Regolamento Unico al fine di introdurre le variazioni relative a:

- (i) Possibilità di investire in specifiche categorie di strumenti (quali a titolo esemplificativo fondi strutturati, obbligazioni convertibili, strumenti di debito convertibili contingenti, strumenti di debito societari subordinati) ed eventualmente in quale misura;
- (ii) Possibilità di investire in determinate aree geografiche (quali ad esempio i mercati emergenti) ed eventualmente in quale misura;
- (iii) Possibilità di porre in essere tecniche di copertura del rischio di cambio.

Per l'illustrazione completa delle modifiche regolamentari apportate si rimanda al documento Regolamento Unico testo a fronte (Allegato 1).

C. REGIME DELLE SPESE

Con l'obiettivo di una maggiore flessibilità del Sistema Symphonia rispetto alle politiche commerciali dei diversi Collocatori che propongono i fondi comuni di investimento gestiti da Symphonia SGR e a seguito della migrazione della Banca Depositaria completata ad ottobre 2021 (oggi BNP Paribas Securities Services), sono state apportate le seguenti modifiche al regime delle spese:


- per quanto riguarda gli Oneri a carico dei singoli partecipanti, viene introdotta una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 4%, da prelevarsi sull'ammontare delle somme lorde versate in fase di collocamento, riconosciuta interamente al collocatore, che ha altresì facoltà di concedere agevolazioni in forma di riduzione della stessa fino al 100%;
- con riferimento alle spese applicate dalla Banca Depositaria, sono modificate le percentuali massime applicabili da parte di BNP Paribas rispetto alla precedente: max 0,065% per i servizi di banca depositaria (rispetto al preesistente 0,075%), max 0,075% per i servizi di fund accounting (rispetto al preesistente 0,045%)

Per l'illustrazione completa delle modifiche regolamentari apportate si rimanda al documento Regolamento Unico testo a fronte (Allegato 1).

Tutte le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 29 aprile 2022.

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento, La invitiamo a rivolgersi al Suo Collocatore di riferimento. Cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

Symphonia SGR S.p.A.
(Direttore Generale)



ALLEGATO A:

Informativa diretta ai partecipanti al fondo oggetto di fusione "Symphonia Patrimonio Italia Risparmio" e ai partecipanti al fondo ricevente "Symphonia Azionario Small Cap Italia"

A) MOTIVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE E CONTESTO IN CUI SI COLLOCA L'OPERAZIONE

L'operazione di fusione in esame si inserisce in un più ampio progetto di consolidamento e specializzazione della gamma dei prodotti e servizi offerti da Symphonia, già avviato con altre operazioni di fusione per incorporazione nel corso del 2021.

La Fusione, in particolare, ha la finalità di:

- (iv) aumentare le dimensioni critiche dei fondi, allo scopo di incrementarne l'efficienza e ridurre i rischi;
- (v) concentrare l'offerta di soluzioni PIR di Symphonia SGR sulla strategia di investimento nelle *Small Cap* italiane, caratterizzata da maggior *track record*.

Si riportano di seguito il Fondo oggetto di fusione, il Fondo ricevente ed i dati degli AUM *pre* e *post* fusione:

FONDI OGGETTO DI FUSIONE	AUM al 28/01/2022 (mln Euro)	FONDO RICEVENTE	AUM al 28/01/2022 (mln Euro)	AUM post fusione (mln Euro)
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio classe R	4.2	Symphonia Azionario Small Cap Italia classe R	57.3	61.5
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio classe PIR	19.8	Symphonia Azionario Small Cap Italia classe PIR	53.7	73.5

B) IMPATTO DELLA FUSIONE SUI PARTECIPANTI AI FONDI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE

L'operazione di fusione non comporterà oneri o spese per i partecipanti né interruzioni nell'attività di gestione.

B.1) Risultati attesi dell'investimento

Di seguito si fornisce evidenza delle modifiche sostanziali all'obiettivo di investimento dei fondi coinvolti nell'operazione di fusione così come indicato nei rispettivi KIID.

FONDO OGGETTO DI FUSIONE		FONDO RICEVENTE (post fusione)	
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio	Accrescimento del capitale investito a medio termine attraverso una gestione flessibile del portafoglio	Symphonia Azionario Small Cap Italia	Accrescimento del capitale investito a lungo termine

B.2) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

	FONDO OGGETTO DI FUSIONE	FONDO RICEVENTE (post fusione)
	SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO	SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA
OGGETTO	IL FONDO INVESTE IN:	IL FONDO INVESTE IN:
- tipologia di strumenti finanziari	- strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario); - titoli azionari; - OICR.	- titoli azionari italiani; - valute estere; - OICR.
- settore merceologico	Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici.	Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici.
- ambito geografico	Il Fondo investe per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.	Il Fondo investe per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.
- rating	Gli emittenti in cui investe il Fondo devono avere rating pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.	
- grado di liquidità	Il Fondo investe in strumenti finanziari anche non negoziati sui mercati regolamentati.	Il Fondo investe in strumenti finanziari anche non negoziati sui mercati regolamentati.
POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE	IL FONDO PUÒ INVESTIRE CON I SEGUENTI LIMITI:	IL FONDO PUÒ INVESTIRE CON I SEGUENTI LIMITI:
- limiti di investimento	- in titoli azionari fino ad un massimo del 30%; - in OICR sino ad un massimo del 30% e fino ad un massimo del 10% per quelli Collegati; - in titoli strutturati sino al 10%.	- in titoli azionari italiani, per almeno il 50% del patrimonio, in società a capitalizzazione medio-bassa; - in OICR fino a un massimo del 10%.
- utilizzo dei derivati	Il fondo investe in derivati ai fini di copertura	L'utilizzo degli strumenti derivati è finalizzato alla copertura dei rischi fino ad un massimo del 30% del totale delle attività (leva 1). L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del fondo. Il metodo degli impegni è utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva del fondo.

BENCHMARK O ALTRO PARAMENTO DI RIFERIMENTO:		
CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE	Confronta tabella di cui al punto B.5.	Confronta tabella di cui al punto B.5.
STILE DI GESTIONE E TECNICHE DI INVESTIMENTO	Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria, con uno stile di gestione attivo e flessibile al fine di cogliere le opportunità sulle varie asset class. Le decisioni vengono, pertanto, assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio.	Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di tipo azionario denominati in Euro e sino al 10% in valute estere. Il fondo può investire in misura residuale in OICR, anche collegati, coerenti con la politica di investimento. L'approccio di investimento è focalizzato sull'analisi fondamentale, soprattutto nella valutazione dell'esposizione sulle singole società e sui diversi settori economici. Gli investimenti vengono, quindi, effettuati sulla base di un processo analitico mirato a ponderare i potenziali reddituali e la solidità patrimoniale delle singole società in considerazione della valutazione espressa dal mercato, sia in termini assoluti che relativi.
SINTESI DELLE DIFFERENZE SOSTANZIALI	Il fondo incorporato Symphonia Patrimonio Italia Risparmio è collocato in una categoria di rischio / rendimento inferiore rispetto a quella del fondo ricevente Symphonia Azionario Small Cap Italia. L'operazione di fusione comporta quindi un aumento del rischio / rendimento del fondo oggetto di fusione. Tale posizionamento dipende dalla politica di gestione del fondo incorporante che privilegerà i titoli azionari di piccola e media capitalizzazione quotati sulla borsa italiana, in un'ottica di investimento di lungo periodo. Il fondo incorporante Symphonia Azionario Small Cap Italia non presenta un rischio di credito poiché la sua politica di gestione prevede che gli investimenti abbiano ad oggetto principalmente strumenti finanziari azionari.	

B.3) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del fondo e rischi rilevanti non rappresentati dall'indice

L'operazione di fusione comporta variazioni delle classi di rischio (Indicatore sintetico di rischio e rendimento), secondo quanto rappresentato nella tabella di raffronto riportata quale Allegato 2, ove sono altresì segnalati gli altri rischi non adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico.

B.4) Regime dei proventi

Non vi sono differenze nel regime dei proventi, in quanto tutti i Fondi coinvolti nella fusione sono ad accumulazione dei proventi.

B.5) Impatti sul regime delle spese

Di seguito si riporta una tabella comparativa delle variazioni relative alle commissioni di gestione e di *performance*.

FONDO ATTUALE	COMM. DI GESTIONE	BENCHMARK	COMMISSIONI DI PERFORMANCE	FONDO RICEVENTE	COMM. DI GESTIONE	BENCHMARK	COMMISSIONI DI PERFORMANCE
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio classe R	1,30%	-	20% HWM	Symphonia Azionario Small Cap Italia R	1,80%	-	30% HWM
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio classe PIR	1,30%	-	20% HWM	Symphonia Azionario Small Cap Italia PIR	1,80%	-	30% HWM

Per i sottoscrittori del Fondo (incorporante) Azionario Small Cap Italia la commissione di gestione e di *performance* resterà invariata mentre si registrerà un incremento del regime commissionale per i sottoscrittori del Fondo (incorporato) Patrimonio Italia Risparmio sia per la classe R che per la classe PIR: la commissione di gestione passerà da 1.30% a 1.80% e la commissione di *performance* da 20% HWM a 30% HWM.

B.6) Rendiconti dei Fondi

L'operazione di fusione non comporta nessuna variazione con riferimento:

- alle fonti di riferimento per la pubblicazione del valore della quota (sito internet di Symphonia SGR S.p.A.);
- alla periodicità di calcolo del valore della quota (giornaliera);
- ai luoghi di messa a disposizione dei prospetti contabili del fondo (presso la sede legale del Depositario).

B.7) Differenze nei diritti dei partecipanti a seguito del perfezionamento dell'operazione

Non vi sono differenze nei diritti dei partecipanti dei Fondi oggetto di fusione.

B.8) Possibile diluizione dei rendimenti

L'operazione di fusione non produrrà impatti rilevanti sui partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli.

B.9) Regime fiscale

L'operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione. In particolare, l'attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma di realizzo dell'investimento da parte dei partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono soggetti ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote verrà determinato in funzione del rapporto di concambio.

B.10) Informazioni specifiche per i partecipanti ai Fondi oggetto di fusione

Poiché l'operazione di fusione coinvolge fondi aventi una politica di investimento differente, Symphonia SGR S.p.A. si riserva di procedere ad un riequilibrio del portafoglio dei Fondi oggetto di fusione in prossimità dell'efficacia dell'operazione.

B.11) Informazioni specifiche per i partecipanti ai Fondi riceventi

Poiché l'operazione di fusione coinvolge fondi aventi una politica di investimento differente, Symphonia SGR S.p.A. si riserva di procedere ad un riequilibrio del portafoglio in prossimità dell'efficacia dell'operazione.

C) DIRITTI DEI PARTECIPANTI IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE DI FUSIONE

I partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il rimborso delle loro quote o la conversione delle loro quote in quote di un altro fondo con politica di investimento analoga e gestito dalla stessa Symphonia SGR S.p.A. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di ricezione del presente Documento di Informazione e fino al **22 Aprile 2022**, inoltrando la relativa richiesta a Symphonia SGR S.p.A. per il tramite del proprio Collocatore.

I partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono della suddetta facoltà possono esercitare i loro diritti quali partecipanti ai Fondi riceventi a partire dal **29 Aprile 2022**.

I partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione di fusione, a partire dal **9 Maggio 2022** possono richiedere gratuitamente a Symphonia SGR S.p.A. per il tramite del proprio Collocatore copia della relazione del Depositario attestante la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività dei fondi, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

I suddetti documenti sono altresì disponibili sul sito internet istituzionale di Symphonia SGR S.p.A. www.symphonia.it.

I Partecipanti che abbiano attivato un piano di accumulo (PAC) sui Fondi oggetto di fusione proseguiranno senza soluzione di continuità sul Fondo ricevente, senza alcun onere e spesa, salva la facoltà per il Sottoscrittore di interrompere il piano.

I partecipanti ai fondi coinvolti nell'operazione di fusione possono richiedere informazioni aggiuntive a Symphonia SGR S.p.A. per il tramite del proprio Collocatore.

D) ASPETTI PROCEDURALI

Gli effetti della fusione decorreranno dal **29 Aprile 2022**.

Il valore di concambio è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale.

In particolare, si provvederà:

- a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo incorporato nell'ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente alla data prevista per l'efficacia della fusione (c.d. Giorno di Riferimento);
- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai partecipanti al Fondo incorporato sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo oggetto di fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

L'ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà quello riferito al **28 Aprile 2022**; detto valore verrà calcolato il giorno **29 Aprile 2022**.

La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l'operazione di fusione sarà quella relativa al **29 Aprile 2022**, calcolata il **2 Maggio 2022**.

Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, Symphonia SGR S.p.A. comunicherà ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al valore di concambio.

I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote dei fondi interessati alla fusione potranno richiederne l'annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal **2 Maggio 2022**, presentandoli a Symphonia SGR S.p.A. per il tramite del proprio Collocatore.

Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza oneri o spese di alcun genere per i partecipanti.

Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'operazione di fusione, **la sottoscrizione e il rimborso delle quote del Fondo incorporato saranno sospesi a partire dal 22 Aprile 2022**.

E) INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL Fondo RICEVENTE

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli investitori relative ai fondi del Sistema Symphonia, per le quali si rimanda al KIID fornito nell'[Allegato 3](#) al presente Documento di Informazione.

Allegato 1: Testo a fronte del Regolamento Unico dei fondi appartenenti al Sistema Symphonia

Allegato 2: Tabella di raffronto degli indicatori sintetici di rischio rendimento dei fondi

Allegato 3: KIID fondo ricevente (Symphonia Azionario Small Cap Italia classe R e classe PIR)

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO DI INFORMAZIONE:

ALLEGATO 1

Testo a fronte del Regolamento Unico dei fondi appartenenti al Sistema Symphonia

ALLEGATO 2

Tabella di raffronto degli indicatori sintetici di rischio rendimento dei fondi

ALLEGATO 3

Informazioni chiave per gli investitori relative ai fondi del Sistema Symphonia



SYMPHONIASGR

REGOLAMENTO FONDI SISTEMA SYMPHONIA

Revisione aprile 2022, validità 29 aprile 2022

TESTO VALIDO FINO AL 28 APRILE 2022

Elenco fondi del presente regolamento:

- Symphonia Azionario Small Cap Italia
- Symphonia Azionario Trend Globale
- Symphonia Patrimonio Attivo
- Symphonia Patrimonio Reddito
- Symphonia Obbligazionario Risparmio
- Symphonia Obbligazionario Dinamico
- Symphonia Obbligazionario Rendimento
- Symphonia Patrimonio Italia Risparmio

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR in data 5 febbraio 2021 che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento di gestione (di seguito "Regolamento") si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata degli OICVM	<p>Il presente Regolamento disciplina i Fondi comuni di investimento aperti armonizzati, espressi in Euro aventi la seguente denominazione (di seguito collettivamente i "Fondi"):</p> <ul style="list-style-type: none">• Symphonia Azionario Small Cap Italia (*) (**)• Symphonia Azionario Trend Globale (*)• Symphonia Patrimonio Attivo (*)• Symphonia Patrimonio Reddito (*)• Symphonia Obbligazionario Risparmio• Symphonia Obbligazionario Dinamico (*)• Symphonia Obbligazionario Rendimento (*)• Symphonia Patrimonio Italia Risparmio (**) <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 2050 salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.</p> <p>Per i fondi indicati con asterisco (*) sono previste anche due classi di quote definite Classe I e Classe P, che si differenziano per il regime commissionale applicato e per le modalità di partecipazione. Per i fondi indicati con doppio asterisco (**) è prevista una ulteriore Classe di quote definita Classe PIR.</p> <p>Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi e le condizioni per accedere alle stesse sono riportate al successivo art. 1.3 della parte B) "Caratteristiche delle classi di quote".</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento si intende rivolto ai Fondi indipendentemente dalla Classe.</p>
---	---

TESTO VALIDO DAL 29 APRILE 2022

Elenco fondi del presente regolamento:

- Symphonia Azionario Small Cap Italia
- Symphonia Azionario Trend Globale
- Symphonia Patrimonio Attivo
- Symphonia Patrimonio Reddito
- Symphonia Obbligazionario Risparmio
- Symphonia Obbligazionario Dinamico
- Symphonia Obbligazionario Rendimento
- Symphonia Patrimonio Italia Risparmio

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR in data 29 novembre 2021 che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento di gestione (di seguito "Regolamento") si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata degli OICVM	<p>Il presente Regolamento disciplina i Fondi comuni di investimento aperti armonizzati, espressi in Euro aventi la seguente denominazione (di seguito collettivamente i "Fondi"):</p> <ul style="list-style-type: none">• Symphonia Azionario Small Cap Italia (*) (**)• Symphonia Azionario Trend Globale (*)• Symphonia Patrimonio Attivo (*)• Symphonia Patrimonio Reddito (*)• Symphonia Obbligazionario Risparmio• Symphonia Obbligazionario Dinamico (*)• Symphonia Obbligazionario Rendimento (*)• Symphonia Patrimonio Italia Risparmio (**) <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 2050 salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.</p> <p>Per i fondi indicati con asterisco (*) sono previste anche due classi di quote definite Classe I e Classe P, che si differenziano per il regime commissionale applicato e per le modalità di partecipazione. Per il fondo indicato con doppio asterisco (**) è prevista una ulteriore Classe di quote definita Classe PIR.</p> <p>Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi e le condizioni per accedere alle stesse sono riportate al successivo art. 1.3 della parte B) "Caratteristiche delle classi di quote".</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento si intende rivolto ai Fondi indipendentemente dalla Classe.</p>
---	--

Società di gestione del risparmio (SGR)	Symphonia SGR S.p.A. – autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al numero 83 dell'Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/98, con Sede Legale a Milano via Broletto 5, controllata al 100% da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.. Il sito internet della società è www.symphonia.it .
Depositario	Il Depositario dei Fondi è BNP Paribas Securities Services S.C.A., con sede legale in 3 Rue D'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, iscritta al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia. Il sito internet del Depositario è www.bnpparibas.com . Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo vengono espletate presso la sede della succursale di Milano del Depositario. I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale del Depositario. L'eventuale sostituzione nell'incarico del Depositario non comporta soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. Il Depositario, per la custodia dei valori dei Fondi può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sub-depositarie.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota, per tutti i Fondi e per tutte le Classi, espresso in Euro, è calcolato giornalmente (tranne nei giorni di chiusura della Borsa Italiana ed i giorni di festività nazionali quand'anche la Borsa italiana sia aperta) e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulle medesime fonti è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.

Società di gestione del risparmio (SGR)	Symphonia SGR S.p.A. – autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al numero 83 dell'Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/98, con Sede Legale a Milano via Broletto 5, controllata al 100% da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (ora Banca Investis S.p.A.). Il sito internet della società è www.symphonia.it .
Depositario	Il Depositario dei Fondi è BNP Paribas Securities Services S.C.A., con sede legale in 3 Rue D'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, iscritta al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia. Il sito internet del Depositario è www.bnpparibas.com . Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo vengono espletate presso la sede della succursale di Milano del Depositario. I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale del Depositario. L'eventuale sostituzione nell'incarico del Depositario non comporta soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. Il Depositario, per la custodia dei valori dei Fondi può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sub-depositarie.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota, per tutti i Fondi e per tutte le Classi, espresso in Euro, è calcolato giornalmente (tranne nei giorni di chiusura della Borsa Italiana ed i giorni di festività nazionali quand'anche la Borsa italiana sia aperta) e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulle medesime fonti è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

- È un Fondo azionario che mira all'accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157). Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
- Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari azionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, inclusi quelli Collegati.
- Il Fondo investe sempre e comunque, direttamente o indirettamente, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati.
Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 10% del totale

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

- È un Fondo azionario che mira all'accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157). Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
- Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari azionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, inclusi quelli Collegati. **Il fondo può investire in titoli strutturati.**
- Il Fondo investe sempre e comunque, direttamente o indirettamente, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati.
Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 10% del totale

delle attività) in valute estere, emessi da società aventi sede in Italia e (sino ad un massimo del 30%) in altri Paesi e si rivolge per almeno il 50% del totale delle attività ad emittenti a medio-bassa capitalizzazione.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti. Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi dai quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

4. Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli a media e piccola capitalizzazione del mercato azionario italiano specificato nel Prospetto.

La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

SYMPHONIA AZIONARIO TREND GLOBALE

1. È un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale inferiore a 5 anni ed un profilo di rischio medio-alto.
2. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari negoziati sui principali mercati internazionali senza vincoli predeterminati con riguardo alla valuta di denominazione, alla categoria e/o al rating dell'emittente, nonché al settore di attività. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Il fondo può investire fino al 10% del totale attività in OICR, anche collegati, coerenti con la politica d'investimento. Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra i Paesi dell'area geografica di competenza ed i settori di investimento. La selezione degli strumenti finanziari si basa sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio.

SYMPHONIA PATRIMONIO ATTIVO

1. È un Fondo flessibile che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale inferiore a 3 anni con un profilo di rischio medio.
2. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, alla categoria dell'emittente, al settore di attività, alla valuta di denominazione e alla duration. Il Fondo può investire sino al 50% del totale delle attività in Paesi Emergenti. Il gestore ordinariamente pone in essere tecniche di copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.
3. Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0% ed il 70% del totale delle attività del Fondo senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione; la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo.

Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica

delle attività) in valute estere, emessi da società aventi sede in Italia e (sino ad un massimo del 30%) in altri Paesi e si rivolge per almeno il 50% del totale delle attività ad emittenti a medio-bassa capitalizzazione.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi dai quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

4. Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli a media e piccola capitalizzazione del mercato azionario italiano specificato nel Prospetto.

La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

SYMPHONIA AZIONARIO TREND GLOBALE

1. È un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale inferiore a 5 anni ed un profilo di rischio medio-alto.
2. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari negoziati sui principali mercati internazionali senza vincoli predeterminati con riguardo alla valuta di denominazione, alla categoria e/o al rating dell'emittente, nonché al settore di attività. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti. **Il fondo può investire in titoli strutturati.**

Il fondo può investire fino al 10% del totale attività in OICR, anche collegati, coerenti con la politica d'investimento. Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra i Paesi dell'area geografica di competenza ed i settori di investimento. La selezione degli strumenti finanziari si basa sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio.

SYMPHONIA PATRIMONIO ATTIVO

1. È un Fondo flessibile che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale inferiore a 3 anni con un profilo di rischio medio.
2. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, alla categoria dell'emittente, al settore di attività, alla valuta di denominazione e alla duration. Il Fondo può investire sino al 50% del totale delle attività in Paesi Emergenti. Il gestore ordinariamente **non** pone in essere tecniche di copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.
3. Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0% ed il 70% del totale delle attività del Fondo senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione; la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo.

Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica

ALLEGATO 1

Testo a fronte del Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al Sistema Symphonia



d'investimento, nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto a un massimo del 10%. L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'Investment Grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

- Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia di investimento è focalizzata sul perseguimento di rendimenti assoluti nel medio periodo tramite la costante selezione di strumenti finanziari, rappresentativi sia di asset direzionali (azioni, obbligazioni), sia di strategie di investimento non direzionali. La scelta d'investimento sui diversi strumenti finanziari si basa sull'analisi macroeconomica per le previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi nonché sull'analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione particolare alle strategie industriali, alla qualità del management, alla struttura patrimoniale e al modello di business. L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

SYMPHONIA PATRIMONIO REDDITO

- È un Fondo flessibile che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale inferiore a 3 anni con un profilo di rischio medio.
- Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, alla categoria dell'emittente, al settore di attività, alla valuta di denominazione e alla duration.

Il Fondo può investire sino al 30% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Il gestore ordinarmente pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

- La componente azionaria del Fondo può rappresentare sino al 30% del totale delle attività, mentre la componente obbligazionaria - ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario - può arrivare al 100%. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 50% del totale delle attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

- Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria, con uno stile di gestione attivo e flessibile al fine di cogliere le opportunità sulle varie asset class. Per la componente di portafoglio investita in azioni la scelta d'investimento è basata sull'analisi dei fondamentali, sia a livello macro-economico (al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria), sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono, pertanto, assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio. Per la componente del portafoglio investita in obbligazioni particolare attenzione è dedicata alla ricerca macroeconomica per quanto riguarda le aspettative di crescita e di inflazione nonché gli obiettivi e gli interventi della politica monetaria delle Banche centrali. Per la componente corporate la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità della struttura patrimoniale e del modello di business degli emittenti. L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

Il Fondo prevede l'utilizzo degli strumenti derivati finalizzato: (i) alla copertura dei rischi; (ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.

d'investimento, nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto a un massimo del 10%. L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'Investment Grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

- Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia di investimento è focalizzata sul perseguimento di rendimenti assoluti nel medio periodo tramite la costante selezione di strumenti finanziari, rappresentativi sia di asset direzionali (azioni, obbligazioni), sia di strategie di investimento non direzionali. La scelta d'investimento sui diversi strumenti finanziari si basa sull'analisi macroeconomica per le previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi nonché sull'analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione particolare alle strategie industriali, alla qualità del management, alla struttura patrimoniale e al modello di business. L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

SYMPHONIA PATRIMONIO REDDITO

- È un Fondo flessibile che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale inferiore a 3 anni con un profilo di rischio medio.

- Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, alla categoria dell'emittente, al settore di attività, alla valuta di denominazione e alla duration. **Il fondo può investire in misura contenuta in obbligazioni convertibili contingenti, pertanto potrà detenere investimenti negli strumenti azionari rivenienti dalla loro possibile conversione.**

Il Fondo può investire sino al 30% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Il gestore ordinarmente **non** pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

- La componente azionaria del Fondo può rappresentare sino al 30% del totale delle attività, mentre la componente obbligazionaria - ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario - può arrivare al 100%. **Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.**

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 50% del totale delle attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

- Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macro-economica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria, con uno stile di gestione attivo e flessibile al fine di cogliere le opportunità sulle varie asset class. Per la componente di portafoglio investita in azioni la scelta d'investimento è basata sull'analisi dei fondamentali, sia a livello macro-economico (al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria), sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono, pertanto, assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio. **Per la componente del portafoglio investita in obbligazioni particolare attenzione è dedicata alla ricerca macroeconomica per quanto riguarda le aspettative di crescita e di inflazione nonché agli obiettivi e agli interventi della politica monetaria delle Banche centrali. Per la componente corporate la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità della struttura patrimoniale e del modello di business degli emittenti. L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare.** Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

Il Fondo prevede l'utilizzo degli strumenti derivati finalizzato: (i) alla copertura dei rischi; (ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.

L'esposizione in derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto (leva 2). Tale effetto di amplificazione si verifica sia sulle possibilità di guadagni, che di perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del fondo. Il metodo degli impegni è utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva del fondo.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO RISPARMIO

1. È un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale di inferiore a 1 anno ed un profilo di rischio basso.
2. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari senza vincoli predeterminati relativamente alla categoria dell'emittente ed al settore di attività. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e sino al 30% del totale delle attività in altre valute. Il Fondo può investire sino al 30% del totale delle attività in Paesi Emergenti. Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.
3. Il Fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario. Può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 30% del totale delle attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 30% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

Nell'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari la duration media del portafoglio è inferiore a 3 anni.

4. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra Paesi e segmenti della curva dei tassi nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione per tipologia di emittente, l'allocazione geografica, il posizionamento sul rischio di tasso e l'esposizione valutaria, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di dinamica dei prezzi al consumo e alla produzione, (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali.

L'analisi della struttura dei tassi di interesse costituisce un elemento importante di supporto, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

Il Fondo prevede l'utilizzo degli strumenti derivati finalizzato: (i) alla copertura dei rischi; (ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio. L'esposizione in derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto (leva 2). Tale effetto di amplificazione si verifica sia sulle possibilità di guadagni, che di perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del fondo. Il metodo degli impegni è utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva del fondo.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO DINAMICO

1. È un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale inferiore a 1 anno ed un profilo di rischio basso.
2. Il Fondo investe in strumenti di debito (obbligazioni e strumenti del mercato monetario) denominati principalmente in Euro, senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, alla categoria dell'emittente, al settore di attività e al rating. Sono esclusi gli investimenti in Paesi Emergenti.

Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati; fino al 25% in strumenti di debito societari subordinati e fino al 15% in strumenti di debito societari ibridi; fino al 10% in cartolarizzazioni e strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione dei crediti; fino al 10% in depositi; fino al 20% in derivati del credito.

L'esposizione in derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto (leva 2). Tale effetto di amplificazione si verifica sia sulle possibilità di guadagni, che di perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del fondo. Il metodo degli impegni è utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva del fondo.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO RISPARMIO

1. È un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale di inferiore a 1 anno ed un profilo di rischio basso.
2. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari senza vincoli predeterminati relativamente alla categoria dell'emittente ed al settore di attività. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e sino al 30% del totale delle attività in altre valute. Il Fondo può investire sino al 30% del totale delle attività in Paesi Emergenti. Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Il Fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario. **Può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.**

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 10% del totale delle attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 30% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

Nell'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari la duration media del portafoglio è inferiore a 3 anni.

4. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra Paesi e segmenti della curva dei tassi nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione per tipologia di emittente, l'allocazione geografica, il posizionamento sul rischio di tasso e l'esposizione valutaria, la filosofia d'investimento si basa: **(i) sulla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di dinamica dei prezzi al consumo e alla produzione;** (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali.

L'analisi della struttura dei tassi di interesse costituisce un elemento importante di supporto, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

Il Fondo prevede l'utilizzo degli strumenti derivati finalizzato: (i) alla copertura dei rischi; (ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio. L'esposizione in derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto (leva 2). Tale effetto di amplificazione si verifica sia sulle possibilità di guadagni, che di perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del fondo. Il metodo degli impegni è utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva del fondo.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO DINAMICO

1. È un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale inferiore a 1 anno ed un profilo di rischio basso.
2. Il Fondo investe in strumenti di debito (obbligazioni e strumenti del mercato monetario) denominati principalmente in Euro, senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, alla categoria dell'emittente, al settore di attività e al rating. **Il Fondo può investire fino al 25% in strumenti di debito convertibili contingenti, pertanto potrà detenere investimenti negli strumenti azionari rivenienti dalla loro possibile conversione.** Sono esclusi gli investimenti in Paesi Emergenti.

Il gestore ordinariamente **non** pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. **Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati; fino al 25% in strumenti di debito societari subordinati e fino al 15% in strumenti di debito societari ibridi; fino al 10% in cartolarizzazioni e strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione dei crediti; fino al 10% in depositi; fino al 20% in derivati del credito; fino al 100% in derivati anche non quotati.**

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 10% del totale delle attività.

4. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra merito creditizio, aree geografiche e durata finanziaria nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione per merito creditizio, nonché l'allocazione geografica, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di dinamica dei prezzi al consumo e alla produzione, (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali.

L'analisi della struttura dei tassi di interesse costituisce un elemento importante di supporto.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO RENDIMENTO

1. È un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale di inferiore a 3 anni ed un profilo di rischio medio.
2. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, al merito creditizio (rating), alla valuta di denominazione, alla duration, alla categoria dell'emittente ed al settore di attività.

Il fondo può investire sino al 20% del totale delle attività in obbligazioni convertibili quindi potrà detenere investimenti negli strumenti azionari rivenienti dalla loro possibile conversione.

Il gestore ordinariamente pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Il Fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario. Può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 40% del totale delle attività.

4. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra merito creditizio, aree geografiche e valute nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione per merito creditizio, nonché quella geografica e l'esposizione valutaria, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di dinamica dei prezzi al consumo e alla produzione, (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali.

L'analisi della struttura dei tassi di interesse costituisce un elemento importante di supporto, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

Il Fondo prevede l'utilizzo degli strumenti derivati finalizzato: (i) alla copertura dei rischi; (ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio. L'esposizione in derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto (leva 2). Tale effetto di amplificazione si verifica sia sulle possibilità di guadagni, che di perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del fondo. Il metodo degli impegni è utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva del fondo.

SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO

1. È un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale di 5 anni ed un profilo di rischio medio. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157). Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 10% del totale delle attività.

4. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra merito creditizio, aree geografiche e durata finanziaria nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione per merito creditizio, nonché l'allocazione geografica, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di dinamica dei prezzi al consumo e alla produzione; (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali.

L'analisi della struttura dei tassi di interesse costituisce un elemento importante di supporto.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO RENDIMENTO

1. È un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale di inferiore a 3 anni ed un profilo di rischio medio.
2. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, al merito creditizio (rating), alla valuta di denominazione, alla duration, alla categoria dell'emittente ed al settore di attività.

Il fondo può investire sino al 20% 60% del totale delle attività in obbligazioni convertibili contingenti quindi potrà detenere investimenti negli strumenti azionari rivenienti dalla loro possibile conversione. Il Fondo può investire sino al 50% del totale delle attività in Paesi Emergenti.

Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.

3. Il Fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario. Può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati.

Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 10% del totale delle attività.

4. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra merito creditizio, aree geografiche e valute nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione per merito creditizio, nonché quella geografica e l'esposizione valutaria, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica, con riferimento alle aspettative di crescita e di dinamica dei prezzi al consumo e alla produzione; (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali.

L'analisi della struttura dei tassi di interesse costituisce un elemento importante di supporto, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

Il Fondo prevede l'utilizzo degli strumenti derivati finalizzato: (i) alla copertura dei rischi; (ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio. L'esposizione in derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto (leva 2). Tale effetto di amplificazione si verifica sia sulle possibilità di guadagni, che di perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del fondo. Il metodo degli impegni è utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva del fondo.

SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO

1. È un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale di 5 anni ed un profilo di rischio medio. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157). Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini

della normativa PIR per i piani costituiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% del totale delle attività in titoli azionari senza restrizioni valutarie. Il Fondo può investire anche in OICR coerenti con la politica di investimento sino ad un massimo del 30% del totale delle attività e fino ad un massimo del 10% per quelli Collegati.

Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati. Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento. L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

2. Il Fondo investe sempre e comunque, direttamente o indirettamente, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del totale delle attività in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi dai quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

3. Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria, con uno stile di gestione attivo e flessibile al fine di cogliere le opportunità sulle varie asset class. Per la componente di portafoglio investita in azioni la scelta d'investimento è basata sull'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico (al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria), sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono, pertanto, assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio.

Per la componente del portafoglio investita in obbligazioni particolare attenzione è dedicata alla ricerca macroeconomica per quanto riguarda le aspettative di crescita e di inflazione nonché gli obiettivi e gli interventi della politica monetaria delle Banche centrali. Per la componente corporate la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse e dei cambi, sull'analisi della qualità della struttura patrimoniale e del modello di business degli emittenti.

L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

- 1.2.1 Il patrimonio di ciascun Fondo, ad esclusione del Fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia e Symphonia Patrimonio Italia Risparmio, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:

della normativa PIR per i piani costituiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario (inclusi gli strumenti del mercato monetario) e fino ad un massimo del 30% del totale delle attività in titoli azionari senza restrizioni valutarie. Il Fondo può investire anche in OICR coerenti con la politica di investimento sino ad un massimo del 30% del totale delle attività e fino ad un massimo del 10% per quelli Collegati.

Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in titoli strutturati. Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento. L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.

2. Il Fondo investe sempre e comunque, direttamente o indirettamente, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del totale delle attività in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.

Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi dai quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

3. Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia d'investimento si basa sulla centralità della ricerca macroeconomica al fine di determinare il peso della componente azionaria e di quella obbligazionaria, con uno stile di gestione attivo e flessibile al fine di cogliere le opportunità sulle varie asset class. Per la componente di portafoglio investita in azioni la scelta d'investimento è basata sull'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico (al fine di determinare l'allocazione geografica e valutaria), sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono, pertanto, assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio.

Per la componente del portafoglio investita in obbligazioni particolare attenzione è dedicata alla ricerca macroeconomica per quanto riguarda le aspettative di crescita e di inflazione nonché gli obiettivi e gli interventi della politica monetaria delle Banche centrali. Per la componente corporate la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse e dei cambi, sull'analisi della qualità della struttura patrimoniale e del modello di business degli emittenti.

L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento.

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

- 1.2.1 Il patrimonio di ciascun Fondo, ad esclusione del Fondo Symphonia Azionario Small Cap Italia e Symphonia Patrimonio Italia Risparmio, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:

- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del totale delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi dell'OCSE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
- in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR. Possono inoltre negoziare beni con altri OICR istituiti o gestiti dalla SGR ovvero da altra società appartenente al Gruppo, purchè le operazioni vengano concluse a condizioni di mercato;
- in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio nei limiti previsti dalla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente;
- in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (collegati) fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. In tal caso, dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce;
- in strumenti finanziari derivati nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con le finalità di:
 - copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
 - efficiente gestione tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo;
- in depositi bancari nei limiti previsti dalla vigente normativa regolamentare.

1.2.2 Gli investimenti hanno ad oggetto principalmente strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati.

Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.

1.2.3 La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

1.2.4 Resta comunque ferma la facoltà, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere transitoriamente una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere scelte anche diverse da quelle previste dalle precedenti disposizioni. All'occorrenza, tali scelte e le ragioni ad esse sottostanti verranno rese note per il tramite del rendiconto annuale e della relazione semestrale.

1.2.5 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando le quotazioni calcolate da WM Company e pubblicate da Bloomberg o Telekurs, ovvero il tasso di cambio rilevato dalla BCE o i tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

1.2.6 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio, in aggiunta a quella ordinaria connessa alle variazioni dei corsi dei titoli.

1.3 Caratteristiche delle classi di quote

1.3.1 La **Classe I** è riservata agli intermediari finanziari abilitati che sottoscrivono le quote per conto di un OICR o di prodotti finanziari assicurativi ovvero in conto terzi in relazione ad un mandato di gestione di portafogli.

La **Classe P** è riservata esclusivamente ai seguenti clienti professionali di diritto:

- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- Fondi pensione;
- altri investitori istituzionali.

- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del totale delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi dell'OCSE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
- in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR. Possono inoltre negoziare beni con altri OICR istituiti o gestiti dalla SGR ovvero da altra società appartenente al Gruppo, purchè le operazioni vengano concluse a condizioni di mercato;
- in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio nei limiti previsti dalla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente;
- in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (collegati) fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. In tal caso, dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce;
- in strumenti finanziari derivati nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con le finalità di:
 - copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
 - efficiente gestione tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo;
- in depositi bancari nei limiti previsti dalla vigente normativa regolamentare.

1.2.2 Gli investimenti hanno ad oggetto principalmente strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati.

Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.

1.2.3 La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

1.2.4 Resta comunque ferma la facoltà, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere transitoriamente una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere scelte anche diverse da quelle previste dalle precedenti disposizioni. All'occorrenza, tali scelte e le ragioni ad esse sottostanti verranno rese note per il tramite del rendiconto annuale e della relazione semestrale.

1.2.5 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando le quotazioni calcolate da WM Company e pubblicate da Bloomberg o Telekurs, ovvero il tasso di cambio rilevato dalla BCE o i tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

1.2.6 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio, in aggiunta a quella ordinaria connessa alle variazioni dei corsi dei titoli.

1.3 Caratteristiche delle classi di quote

1.3.1 La **Classe I** è riservata agli intermediari finanziari abilitati che sottoscrivono le quote per conto di un OICR o di prodotti finanziari assicurativi ovvero in conto terzi in relazione ad un mandato di gestione di portafogli.

La **Classe P** è riservata esclusivamente ai seguenti clienti professionali di diritto:

- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- Fondi pensione;
- altri investitori istituzionali.

1.3.2 Le quote della **Classe PIR** di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come da ultimo modificata dall'art.13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157), sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano. Per la predetta classe di quote non è consentita la cointestazione.

1.3.3 Le **Classi I e P** si differenziano per:

- i. la modalità di partecipazione: cfr. successivo articolo I "Partecipazione ai Fondi" della Parte C) Modalità di funzionamento;
- ii. il regime commissionale: cfr. successivo articolo 3 "Regime delle spese";

La **Classe PIR** si differenzia per la modalità di partecipazione cfr. successivo articolo I "Partecipazione ai Fondi" della Parte C) Modalità di funzionamento. La sottoscrizione di questa classe di quote è consentita per ogni singolo partecipante, in ciascun anno solare, nel limite di Euro 40.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 200.000,00.

Le somme eventualmente disinvestite potranno essere reintegrate nel rispetto della Disciplina PIR.

1.3.4 Le **Classi R** riservata agli investitori Retail.

1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate

Nei rapporti con le c.d. "parti correlate", i Fondi possono:

- investire in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SGR. Tali operazioni, coerentemente con quanto previsto nelle procedure interne della SGR, sono consentite unicamente:
 - a) al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisti flussi di disinvestimento da parte della clientela anche contestualmente a nuovi sottoscrizioni/conferimenti;
 - b) in caso di variazione della politica di investimento degli OICR e/o operazioni di natura straordinaria che interessino i portafogli (ad esempio a seguito di fusioni o scissione dei Fondi);
 - c) in caso di variazioni dei benchmark di riferimento;
 - d) ai fini del ribilanciamento del portafoglio dei Fondi ai limiti normativi e/o contrattuali contenuti nel presente Regolamento di gestione. Tali negoziazioni devono comunque essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conformi alle scelte d'acquisto e strategie preventivamente adottate, nonché effettuate nel rispetto del principio della best execution;
- investire, come già riportato nei precedenti paragrafi, in quote di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre società appartenenti al Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (c.d. "OICR collegati")

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

2.1. Tutti i Fondi comuni di investimento aperti armonizzati del Sistema Symphonia istituiti e gestiti da Symphonia SGR sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico di ciascun Fondo

Sono imputate a ciascun Fondo le sole spese - di seguito elencate - di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari:

- il compenso da riconoscere alla SGR, determinato secondo le modalità indicate sub articolo 3.1.1 del presente Regolamento;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, la cui misura massima è pari allo 0,075% del patrimonio di ciascun Fondo, viene calcolato quotidianamente e prelevato dalle disponibilità del Fondo con cadenza mensile;
- i costi di intermediazione, anche ove includano i costi di ricerca in materia di investimenti, inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività dei Fondi;
- le spese di pubblicazione del valore unitario della quota e dei prospetti periodici dei Fondi; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto, gli avvisi inerenti la liquidazione dei Fondi, purché tali spese non attengano a propaganda, a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

1.3.2 Le quote della **Classe PIR** di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come da ultimo modificata dall'art.13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157), sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano. Per la predetta classe di quote non è consentita la cointestazione.

1.3.3 Le **Classi I e P** si differenziano per:

- i. la modalità di partecipazione: cfr. successivo articolo I "Partecipazione ai Fondi" della Parte C) Modalità di funzionamento;
- ii. il regime commissionale: cfr. successivo articolo 3 "Regime delle spese";

La **Classe PIR** si differenzia per la modalità di partecipazione cfr. successivo articolo I "Partecipazione ai Fondi" della Parte C) Modalità di funzionamento. La sottoscrizione di questa classe di quote è consentita per ogni singolo partecipante, in ciascun anno solare, nel limite di Euro 40.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 200.000,00.

Le somme eventualmente disinvestite potranno essere reintegrate nel rispetto della Disciplina PIR.

1.3.4 Le **Classi R** riservata agli investitori Retail.

1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate

Nei rapporti con le c.d. "parti correlate", i Fondi possono:

- investire in beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SGR. Tali operazioni, coerentemente con quanto previsto nelle procedure interne della SGR, sono consentite unicamente:
 - a) al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisti flussi di disinvestimento da parte della clientela anche contestualmente a nuovi sottoscrizioni/conferimenti;
 - b) in caso di variazione della politica di investimento degli OICR e/o operazioni di natura straordinaria che interessino i portafogli (ad esempio a seguito di fusioni o scissione dei Fondi);
 - c) in caso di variazioni dei benchmark di riferimento;
 - d) ai fini del ribilanciamento del portafoglio dei Fondi ai limiti normativi e/o contrattuali contenuti nel presente Regolamento di gestione. Tali negoziazioni devono comunque essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conformi alle scelte d'acquisto e strategie preventivamente adottate, nonché effettuate nel rispetto del principio della best execution;
- investire, come già riportato nei precedenti paragrafi, in quote di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre società appartenenti al Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (ora Gruppo Banca Investis) (c.d. "OICR collegati")

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

2.1. Tutti i Fondi comuni di investimento aperti armonizzati del Sistema Symphonia istituiti e gestiti da Symphonia SGR sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico di ciascun Fondo

Sono imputate a ciascun Fondo le sole spese - di seguito elencate - di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari:

- il compenso da riconoscere alla SGR, determinato secondo le modalità indicate sub articolo 3.1.1 del presente Regolamento;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, la cui misura massima è pari allo ~~0,075%~~ **0,065%** del patrimonio di ciascun Fondo, viene calcolato quotidianamente e prelevato dalle disponibilità del Fondo con cadenza mensile;
- i costi di intermediazione, anche ove includano i costi di ricerca in materia di investimenti, inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività dei Fondi;
- le spese di pubblicazione del valore unitario della quota e dei prospetti periodici dei Fondi; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto, gli avvisi inerenti la liquidazione dei Fondi, purché tali spese non attengano a propaganda, a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- il contributo di vigilanza, che ciascun Fondo è tenuto a versare annualmente alla Consob.
- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, il quale è calcolato quotidianamente sul valore netto complessivo di ciascun Fondo e per ciascuna Classe, e prelevato con cadenza mensile dalle disponibilità di quest'ultimo. La misura massima di tale compenso è pari a 0,045%.

Il pagamento dei suddetti oneri è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità dei Fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.1.1 Compenso della SGR

Il compenso della SGR è composto a) dalla provvigione di gestione, b) dalla provvigione di incentivo, c) dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota.

a) Provvigione di gestione

Viene calcolata quotidianamente sul valore netto complessivo di ciascun Fondo\ classe e per ciascuna Classe e prelevata trimestralmente dalla disponibilità di quest'ultimo entro il quinto giorno lavorativo del trimestre successivo.

Per ciascun Fondo la commissione è fissata nella seguente misura:

DENOMINAZIONE DEI FONDI	Commissione di gestione annua valida anche per la classe PIR (**)	Commissione di gestione annua Classe I	Commissione di gestione annua Classe P
Symphonia Azionario Small Cap Italia (**)	1,80%	1,10%	0,60%
Symphonia Azionario Trend Globale	1,90 %	1,20%	0,60%
Symphonia Patrimonio Attivo	1,50%	0,90%	0,45%
Symphonia Patrimonio Reddito	1,20%	0,75%	0,35%
Symphonia Obbligazionario Risparmio	0,30%	-	-
Symphonia Obbligazionario Dinamico	1,10%	0,75%	0,35%
Symphonia Obbligazionario Rendimento	1,20%	0,75%	0,35%
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio	1,30%	-	-

b) Provvigione aggiuntiva (o di incentivo)

È applicata ai Fondi del Sistema Symphonia, ad eccezione del Fondo Symphonia Obbligazionario Risparmio ed alle **Classi I e P** di tutti i Fondi con i seguenti parametri di calcolo:

- giorno di riferimento: giorno precedente a quello cui si riferisce la quota;
- High Watermark: il più alto valore della quota utilizzato il giorno di cristallizzazione dei 5 anni precedenti. Il primo valore di HighWatermark è il valore quota del Fondo/Classe al 30 dicembre 2021, per i primi 5 anni si considereranno solo i valori quota registrati dal 30 dicembre 2021. Per il Fondo Symphonia Patrimonio Italia Risparmio il primo valore di High Watermark considera i valori dei 5 anni precedenti sin dal primo giorno di entrata in vigore del regolamento;
- periodo di riferimento: dal giorno relativo all'ultimo High Watermark al giorno di riferimento;
- frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- giorno di cristallizzazione: ultima quota di ogni anno solare;
- frequenza di cristallizzazione: annuale;

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- il contributo di vigilanza, che ciascun Fondo è tenuto a versare annualmente alla Consob.
- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, il quale è calcolato quotidianamente sul valore netto complessivo di ciascun Fondo e per ciascuna Classe, e prelevato con cadenza mensile dalle disponibilità di quest'ultimo. La misura massima di tale compenso è pari a ~~0,045%~~ 0,075%.

Il pagamento dei suddetti oneri è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità dei Fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.1.1 Compenso della SGR

Il compenso della SGR è composto a) dalla provvigione di gestione, b) dalla provvigione di incentivo, c) dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota.

a) Provvigione di gestione

Viene calcolata quotidianamente sul valore netto complessivo di ciascun Fondo\ classe e per ciascuna Classe e prelevata trimestralmente dalla disponibilità di quest'ultimo entro il quinto giorno lavorativo del trimestre successivo.

Per ciascun Fondo la commissione è fissata nella seguente misura:

DENOMINAZIONE DEI FONDI	Commissione di gestione annua valida anche per la classe PIR (**)	Commissione di gestione annua Classe I	Commissione di gestione annua Classe P
Symphonia Azionario Small Cap Italia (**)	1,80%	1,10%	0,60%
Symphonia Azionario Trend Globale	1,90 %	1,20%	0,60%
Symphonia Patrimonio Attivo	1,50%	0,90%	0,45%
Symphonia Patrimonio Reddito	1,20%	0,75%	0,35%
Symphonia Obbligazionario Risparmio	0,30%	-	-
Symphonia Obbligazionario Dinamico	1,10%	0,75%	0,35%
Symphonia Obbligazionario Rendimento	1,20%	0,75%	0,35%
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio	1,30%	-	-

b) Provvigione aggiuntiva (o di incentivo)

È applicata ai Fondi del Sistema Symphonia, ad eccezione del Fondo Symphonia Obbligazionario Risparmio ed alle **Classi I e P** di tutti i Fondi con i seguenti parametri di calcolo:

- giorno di riferimento: giorno precedente a quello cui si riferisce la quota;
- High Watermark: il più alto valore della quota utilizzato il giorno di cristallizzazione dei 5 anni precedenti. Il primo valore di HighWatermark è il valore quota del Fondo/Classe al 30 dicembre 2021, per i primi 5 anni si considereranno solo i valori quota registrati dal 30 dicembre 2021. **Per il Fondo Symphonia Patrimonio Italia Risparmio il primo valore di High Watermark considera i valori dei 5 anni precedenti sin dal primo giorno di entrata in vigore del regolamento;**
- periodo di riferimento: dal giorno relativo all'ultimo High Watermark al giorno di riferimento;
- frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- giorno di cristallizzazione quota di riferimento per la cristallizzazione della commissione d'incentivo:** ultima quota di ogni anno solare;
- frequenza di cristallizzazione **(ovvero frequenza con cui la commissione d'incentivo eventualmente maturata diventa esigibile dalla società di gestione):** annuale;

(vii) valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti di ciascun Fondo / Classe rilevati nel periodo di riferimento;

(viii) overperformance: percentuale dell'incremento registrato dal Valore della quota nel Giorno di riferimento rispetto all'High Watermark.

In caso di avvio di un nuovo Fondo, il primo High Watermark corrisponde al valore quota dell'ultimo giorno di quota fissa; in caso di avvio di una nuova Classe il primo High Watermark corrisponde alla prima quota di sottoscrizione.

La provvigione di incentivo viene applicata qualora il valore unitario della quota di ciascun Fondo/Classe, rilevato il giorno di riferimento, sia superiore rispetto al valore di HighWatermark.

Al verificarsi di tale condizione, la provvigione di incentivo matura in misura pari alla percentuale specificata nella tabella che segue (di seguito, "Coefficiente HWM") dell'overperformance; la commissione di incentivo viene applicata al minore tra il valore complessivo netto del Fondo/Classe del giorno di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

DENOMINAZIONE DEI FONDI	COEFFICIENTE HWM
Symphonia Obbligazionario Dinamico	10%
Symphonia Patrimonio Reddito	20%
Symphonia Obbligazionario Rendimento	20%
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio	20%
Symphonia Azionario Small Cap Italia	30%
Symphonia Azionario Trend Globale	30%
Symphonia Patrimonio Attivo	30%

Benché le commissioni di incentivo vengano calcolate giornalmente, la SGR, al ricorrere dei presupposti, preleva tale commissione nei seguenti casi:

- al termine dell'esercizio finanziario (nel corso del mese successivo);
- in caso di ordini di conversione o di rimborso delle quote (nel corso del mese successivo);
- in caso di fusione o liquidazione di un Fondo.

È previsto un fee cap annuale al compenso della SGR, per ciascun Fondo/Classe la provvigione di gestione sommata alla commissione di incentivo non può superare le aliquote percentuali del valore complessivo netto medio dell'anno solare di ciascun Fondo/Classe come indicato nella tabella seguente.

DENOMINAZIONE DEI FONDI	Fee Cap
Symphonia Obbligazionario Risparmio	0,5%
Symphonia Obbligazionario Dinamico	4%
Symphonia Patrimonio Reddito	5%
Symphonia Obbligazionario Rendimento	5%
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio	5%
Symphonia Azionario Small Cap Italia	8%
Symphonia Azionario Trend Globale	8%
Symphonia Patrimonio Attivo	8%

In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione e di incentivo a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione, di incentivo) percepita dal gestore degli OICR collegati, fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

(vii) valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti di ciascun Fondo / Classe rilevati nel periodo di riferimento;

(viii) overperformance: percentuale dell'incremento registrato dal Valore della quota nel Giorno di riferimento rispetto all'High Watermark.

In caso di avvio di un nuovo Fondo, il primo High Watermark corrisponde al valore quota dell'ultimo giorno di quota fissa; in caso di avvio di una nuova Classe il primo High Watermark corrisponde alla prima quota di sottoscrizione.

La provvigione di incentivo viene applicata qualora il valore unitario della quota di ciascun Fondo/Classe, rilevato il giorno di riferimento, sia superiore rispetto al valore di HighWatermark.

Al verificarsi di tale condizione, la provvigione di incentivo matura in misura pari alla percentuale specificata nella tabella che segue (di seguito, "Coefficiente HWM") dell'overperformance; la commissione di incentivo viene applicata al minore tra il valore complessivo netto del Fondo/Classe del giorno di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

DENOMINAZIONE DEI FONDI	COEFFICIENTE HWM
Symphonia Obbligazionario Dinamico	10%
Symphonia Patrimonio Reddito	20%
Symphonia Obbligazionario Rendimento	20%
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio	20%
Symphonia Azionario Small Cap Italia	30%
Symphonia Azionario Trend Globale	30%
Symphonia Patrimonio Attivo	30%

Benché le commissioni di incentivo vengano calcolate giornalmente, la SGR, al ricorrere dei presupposti, preleva tale commissione nei seguenti casi:

- al termine dell'esercizio finanziario (nel corso del mese successivo);
- in caso di ordini di conversione o di rimborso delle quote (nel corso del mese successivo);
- in caso di fusione o liquidazione di un Fondo.

Si precisa che non saranno liquidate annualmente le commissioni di incentivo complessivamente maturate nel corso dell'anno ad ogni superamento del valore patrimoniale netto della quota raggiunto.

È previsto un fee cap annuale al compenso della SGR, per ciascun Fondo/Classe la provvigione di gestione sommata alla commissione di incentivo non può superare le aliquote percentuali del valore complessivo netto medio dell'anno solare di ciascun Fondo/Classe come indicato nella tabella seguente.

DENOMINAZIONE DEI FONDI	Fee Cap
Symphonia Obbligazionario Risparmio	0,5%
Symphonia Obbligazionario Dinamico	4%
Symphonia Patrimonio Reddito	5%
Symphonia Obbligazionario Rendimento	5%
Symphonia Patrimonio Italia Risparmio	5%
Symphonia Azionario Small Cap Italia	8%
Symphonia Azionario Trend Globale	8%
Symphonia Patrimonio Attivo	8%

In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione e di incentivo a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione, di incentivo) percepita dal gestore degli OICR collegati, fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a. un diritto fisso pari a Euro 5,0 per ogni operazione di sottoscrizione in un'unica soluzione e/o di rimborso;
- b. un diritto fisso pari a Euro 5,0 per ogni operazione di passaggio ad altri Fondi del Sistema Symphonia;
- c. non viene applicato alcun diritto fisso alle sottoscrizioni mediante piano di accumulo (PAC);
- d. un diritto fisso pari a Euro 50 quale rimborso forfettario del costo di emissione di ogni certificato e - ove sia richiesto l'inoltro del certificato al domicilio del sottoscrittore (a rischio dello stesso) - un ammontare corrispondente alle spese di spedizione effettivamente sostenute, che saranno indicate di volta in volta al partecipante interessato;
- e. un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a Euro 75;
- f. le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione" in luogo dei diritti fissi indicati alle lettere a. e c. che precedono, viene applicato e trattenuto dal nominee un diritto fisso pari a Euro 5 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso con esclusione delle operazioni di passaggio tra Fondi. Per le operazioni PAC viene applicato e trattenuto dal nominee un diritto fisso pari a 5 euro per il primo versamento e 1 euro per i versamenti successivi.

L'importo dei diritti di cui alle precedenti lettere a), b), d) e lettera e) può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) modalità di funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AI FONDI

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell' art.1411 c.c. - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione ovvero, se successivo, nel giorno di maturazione della relativa disponibilità per valuta entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto di esse da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto entro le ore 13.00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

A fronte di ogni sottoscrizione, la Società di Gestione ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata in misura percentuale sull'ammontare delle somme lorde versate pari al 4%. In fase di collocamento è data facoltà al collocatore di concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%. Le commissioni di sottoscrizione non sono applicabili alle classi I e P.

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a. un diritto fisso pari a Euro 5,0 per ogni operazione di sottoscrizione in un'unica soluzione e/o di rimborso;
- b. un diritto fisso pari a Euro 5,0 per ogni operazione di passaggio ad altri Fondi del Sistema Symphonia;
- c. non viene applicato alcun diritto fisso alle sottoscrizioni mediante piano di accumulo (PAC);
- d. un diritto fisso pari a Euro 50 quale rimborso forfettario del costo di emissione di ogni certificato e - ove sia richiesto l'inoltro del certificato al domicilio del sottoscrittore (a rischio dello stesso) - un ammontare corrispondente alle spese di spedizione effettivamente sostenute, che saranno indicate di volta in volta al partecipante interessato;
- e. un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a Euro 75;
- f. le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione" in luogo dei diritti fissi indicati alle lettere a. e c. che precedono, viene applicato e trattenuto dal nominee un diritto fisso pari a Euro 5 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso con esclusione delle operazioni di passaggio tra Fondi. Per le operazioni PAC viene applicato e trattenuto dal nominee un diritto fisso pari a 5 euro per il primo versamento e 1 euro per i versamenti successivi.

L'importo dei diritti di cui alle precedenti lettere a), b), d) e lettera e) può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) modalità di funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AI FONDI

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell' art.1411 c.c. - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione ovvero, se successivo, nel giorno di maturazione della relativa disponibilità per valuta entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto di esse da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto entro le ore 13.00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote") provvede a comunicare su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici al sottoscrittore la conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
13. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - a. versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione (iniziale e successive) è pari a:
 - 100,00 Euro per le quote dei Fondi al lordo delle spese; per le quote di Classe PIR sono fatti salvi i limiti di cui al paragrafo 1.3 "Caratteristiche delle Classi di quote" della parte B del presente regolamento.
 - 100.000,00 Euro per le quote in Classe I e Classe P, mentre per le successive è pari a 1.000,00 Euro;
 - b. partecipazione ai piani di accumulazione di cui al successivo art. I.3;
 - c. adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate dal successivo art. I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite di soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7;
 - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predi sposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo degli eventuali altri oneri), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario degli OICR, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
 - a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo

8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote") provvede a comunicare su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici al sottoscrittore la conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
13. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - a. versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione (iniziale e successive) è pari a:
 - 100,00 Euro per le quote dei Fondi al lordo delle spese; per le quote di Classe PIR sono fatti salvi i limiti di cui al paragrafo 1.3 "Caratteristiche delle Classi di quote" della parte B del presente regolamento.
 - 100.000,00 Euro per le quote in Classe I e Classe P, mentre per le successive è pari a 1.000,00 Euro;
 - b. partecipazione ai piani di accumulazione di cui al successivo art. I.3;
 - c. adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate dal successivo art. I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite di soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7;
 - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predi sposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo degli eventuali altri oneri), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario degli OICR, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
 - a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo

di sottoscrizione, a sottoscrivere quote degli OICR in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI Rimborsi e le operazioni di passaggio tra OICR di cui alla successiva sezione I.4. Operazioni di passaggio tra Fondi;

b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:

i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.4. e VI.;

ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

i. incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;

ii. inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in EURO può avvenire mediante:

- bonifico bancario avente quale beneficiario la SGR in favore del/dei Fondo/i prescelto/i tra quelli di cui al presente Regolamento, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;

- addebito su un conto corrente bancario intrattenuto dal sottoscrittore o da uno dei cointestatori, in caso di adesione ad un Piano di accumulo di cui al successivo paragrafo I.3. e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 5, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;

- autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatori con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario.

7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al paragrafo II Quote e certificati di partecipazione.

8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione al Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo ad eccezione dei Fondi delle Classi I, P per i quali è prevista solo la possibilità di sottoscrivere mediante unica soluzione.

2. L'adesione al piano si attua mediante la sottoscrizione di una apposita sezione del modulo di sottoscrizione nel quale devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");

- il numero dei versamenti e/o la durata del piano;

- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;

- l'importo corrispondente a n.1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il piano di accumulo prevede versamenti periodici di uguale importo il cui numero non può essere inferiore, a seconda della periodicità prescelta dal sottoscrittore, a: 60 versamenti mensili; 30 versamenti bimestrali; 20 versamenti trimestrali; 10 versamenti semestrali.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 EURO. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti al punto 6 del paragrafo I.2.

di sottoscrizione, a sottoscrivere quote degli OICR in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI Rimborsi e le operazioni di passaggio tra OICR di cui alla successiva sezione I.4. Operazioni di passaggio tra Fondi;

b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:

i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.4. e VI.;

ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

i. incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;

ii. inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in EURO può avvenire mediante:

- bonifico bancario avente quale beneficiario la SGR in favore del/dei Fondo/i prescelto/i tra quelli di cui al presente Regolamento, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;

- addebito su un conto corrente bancario intrattenuto dal sottoscrittore o da uno dei cointestatori, in caso di adesione ad un Piano di accumulo di cui al successivo paragrafo I.3. e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 5, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;

- autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatori con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario.

7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al paragrafo II Quote e certificati di partecipazione.

8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione al Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo ad eccezione dei Fondi delle Classi I, P per i quali è prevista solo la possibilità di sottoscrivere mediante unica soluzione.

2. L'adesione al piano si attua mediante la sottoscrizione di una apposita sezione del modulo di sottoscrizione nel quale devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");

- il numero dei versamenti e/o la durata del piano;

- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;

- l'importo corrispondente a n.1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il piano di accumulo prevede versamenti periodici di uguale importo il cui numero non può essere inferiore, a seconda della periodicità prescelta dal sottoscrittore, a: 60 versamenti mensili; 30 versamenti bimestrali; 20 versamenti trimestrali; 10 versamenti semestrali.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 EURO. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti al punto 6 del paragrafo I.2.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2., il sottoscrittore può modificare il piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti (variazione non prevista in caso di sottoscrizione effettuata secondo le modalità indicate al punto 5, sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote).

Le disposizioni di variazione del piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2. del paragrafo I.2. Modalità di sottoscrizione delle quote.

Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano ed il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si darà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I. 4. Operazioni di passaggio tra Fondi

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio fra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte al punto 7 del paragrafo I.2.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno a quello di determinazione del rimborso (switch);
 - per l'operatività di cui al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante è il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento, che deve avvenire entro il quarto giorno a quello di determinazione del rimborso (operazioni di passaggio tra Fondi).

II. Quote e certificati di partecipazione

1. A richiesta dei partecipanti, i certificati di partecipazione possono essere emessi solo in forma nominativa per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso - laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote - la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
 2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
 3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
- Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.
- La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2., il sottoscrittore può modificare il piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti (variazione non prevista in caso di sottoscrizione effettuata secondo le modalità indicate al punto 5, sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote).

Le disposizioni di variazione del piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2. del paragrafo I.2. Modalità di sottoscrizione delle quote.

Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano ed il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si darà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I. 4. Operazioni di passaggio tra Fondi

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio fra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte al punto 7 del paragrafo I.2.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno a quello di determinazione del rimborso (switch);
 - per l'operatività di cui al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante è il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento, che deve avvenire entro il quarto giorno a quello di determinazione del rimborso (operazioni di passaggio tra Fondi).

II. Quote e certificati di partecipazione

1. A richiesta dei partecipanti, i certificati di partecipazione possono essere emessi solo in forma nominativa per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso - laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote - la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
 2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
 3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
- Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.
- La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati partecipativi emessi a favore di ciascun partecipante.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione e ne dà comunicazione a Banca d'Italia ed ai sottoscrittori.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di richiedere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore al 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1. Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati partecipativi emessi a favore di ciascun partecipante.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione e ne dà comunicazione a Banca d'Italia ed ai sottoscrittori.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di richiedere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore al 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1. Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.
Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o a 1 milione di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 5 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.
In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al decimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
10. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2. Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso avviene a mezzo bonifico.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.
Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o a 1 milione di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 5 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.
In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al decimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
10. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2. Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso avviene a mezzo bonifico.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa.

Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione ed il rimborso delle quote;
 - la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del Collegio Sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- a. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione illustrativa degli Amministratori e un piano di riparto che attribuisce a ciascuna quota un valore pari al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- b. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- c. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- d. il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- e. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sotto rubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- f. i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato dalla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- g. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa.

Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione ed il rimborso delle quote;
 - la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del Collegio Sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- a. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione illustrativa degli Amministratori e un piano di riparto che attribuisce a ciascuna quota un valore pari al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- b. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- c. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- d. il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- e. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sotto rubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- f. i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato dalla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- g. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

TABELLA DI RAFFRONTO DEGLI INDICATORI SINTETICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEI FONDI

	Fondi oggetto di fusione	Fondo ricevente (post fusione)
	Symphonia Patrimonio Italia Risparmio	Symphonia Azionario Small Cap Italia
Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
Rischi rilevanti non rappresentati dall'indicatore (se sostanzialmente diversi)	<p>I rischi rilevanti del fondo non rappresentati dall'indicatore sintetico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio di credito: Il fondo investe in titoli di debito ed è quindi esposto al rischio di credito nel caso in cui gli emittenti oggetto di investimento si dichiarassero insolventi o in caso di peggioramento del merito creditizio sintetizzato dal giudizio di rating. - Rischio operativo: questo fondo è soggetto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi e sistemi o da eventi esterni. Secondo la normativa vigente tale rischio è a carico della società di gestione, la quale dovrà rifondere i partecipanti del danno arrecato da un errore di valorizzazione della quota che superi la soglia di irrilevanza prevista dalla legge. - Rischio di liquidità: si possono generare situazioni in cui una liquidità insufficiente sul mercato comporti il rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il fondo è investito possano essere venduti solo ad un prezzo inferiore al relativo valore. 	<p>I rischi rilevanti del fondo non rappresentati dall'indicatore sintetico sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. - Rischio operativo: questo fondo è soggetto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi e sistemi o da eventi esterni. Secondo la normativa vigente tale rischio è a carico della società di gestione, la quale dovrà rifondere i partecipanti del danno arrecato da un errore di valorizzazione della quota che superi la soglia di irrilevanza prevista dalla legge. - Rischio di liquidità: si possono generare situazioni in cui una liquidità insufficiente sul mercato comporti il rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il fondo è investito possano essere venduti solo ad un prezzo inferiore al relativo valore.
Sintesi delle differenze sostanziali	<p>Il fondo incorporato Symphonia Patrimonio Italia Risparmio è collocato in una categoria di rischio / rendimento inferiore rispetto a quella del fondo ricevente Symphonia Azionario Small Cap Italia. L'operazione di fusione comporta quindi un aumento del rischio / rendimento del fondo oggetto di fusione. Tale posizionamento dipende dalla politica di gestione del fondo incorporante che privilegerà i titoli azionari di piccola e media capitalizzazione quotati sulla borsa italiana, in un'ottica di investimento di lungo periodo.</p> <p>Il fondo incorporante Symphonia Azionario Small Cap Italia non presenta un rischio di credito poiché la sua politica di gestione prevede che gli investimenti abbiano ad oggetto principalmente strumenti finanziari azionari.</p>	

ALLEGATO 2

Tabella di raffronto degli indicatori sintetici di rischio rendimento dei Fondi



INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA

APPARTENENTE AL SISTEMA SYMPHONIA

ISIN AL PORTATORE: IT0004464233

Fondo gestito da Symphonia SGR SpA - Società controllata al 100% da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento

È un Fondo azionario che mira all'accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale inferiore a 5 anni ed un profilo di rischio medio-alto.

Le quote del Fondo rientrano tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n.232 così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157). Il Fondo, per effetto delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari azionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, inclusi quelli Collegati.

Il Fondo investe sempre e comunque, direttamente o indirettamente, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti

all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia.

La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati. In relazione all'utilizzo di derivati il fondo tendenzialmente non si avvale di leva finanziaria.

La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare

Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

Gli investitori possono ottenere il rimborso del fondo su richiesta, su base giornaliera. Il valore unitario delle quote è determinato con periodicità giornaliera, tranne nei giorni di festività nazionale e di chiusura della Borsa Italiana.

Profilo rischio/rendimento

Rischio minore ← Rendimenti potenzialmente inferiori | Rendimenti potenzialmente superiori → Rischio maggiore



L'indicatore sintetico di rischio, che illustra come il fondo si posiziona in termini di possibile rischio/rendimento, classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente. Il fondo è soggetto ad un livello di rischio connesso ai rischi tipici dei mercati azionari, il che lo posiziona ad un livello di rischio e rendimento pari a 6.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La categoria di rischio/rendimento potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe variare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria a minor rischio non significa che il fondo sia assolutamente privo di rischio.

Rischi che rivestono importanza significativa e non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico

- 1) Rischio operativo: questo fondo è soggetto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi e sistemi o da eventi esterni. Secondo la normativa vigente tale rischio è a carico della società di gestione, la quale dovrà rifondere i partecipanti del danno arrecato da un errore di valorizzazione della quota che superi la soglia di irrilevanza prevista dalla legge.
- 2) Rischio di liquidità: si possono generare situazioni in cui una liquidità insufficiente sul mercato comporti il rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il fondo è investito possano essere venduti solo ad un prezzo inferiore al relativo valore.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	non previste
Spese di rimborso	non previste

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	1,86%
----------------	-------

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	La provvigione di incentivo matura in misura pari al 30% dell'overperformance. Viene applicata qualora il valore unitario della quota di ciascun Fondo/Classe, rilevato il giorno di riferimento, sia superiore rispetto al valore di HighWatermark. Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari al 2,20%.
----------------------------------	--

Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso.


È prevista l'applicazione di un diritto fisso da addebitare alle domande di sottoscrizione e di rimborso: l'investitore può richiedere dal proprio consulente o distributore l'importo effettivo di tale diritto fisso.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'esercizio precedente, chiuso al 31 dicembre 2021. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro. Non contengono le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione.

Le spese correnti vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Le spese correnti riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare il Prospetto del fondo (parte C art. 7).

Risultati ottenuti nel passato



- Le performance storiche del fondo non costituiscono un indicatore delle performance future.
- Le performance storiche sono state calcolate in Euro e fino al 30.06.2011 sono al netto dell'effetto fiscale; a partire dal 1.07.2011 le performance sono lorde in quanto la tassazione è a carico dell'investitore.
- Il fondo, già Synergia Azionario Small Cap Italia, è stato costituito nel 2009 all'interno della famiglia Synergia ed è entrato a far parte della famiglia Symphonia il 02/01/2015.
- Nel corso del 2020 il fondo ha cambiato politica di investimento trasformandosi in Absolute Return Fund, pertanto privo di parametro di riferimento.

Informazioni pratiche

BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Tutte le informazioni pratiche relative al fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, la relazione annuale di gestione e la relazione semestrale, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente presso i distributori, la SGR e sul sito della SGR www.symphonia.it.

Il valore della quota è pubblicato giornalmente sul sito della SGR www.symphonia.it.

La sottoscrizione del fondo può essere effettuata attraverso un versamento unico (PIC) o tramite l'adesione ad un piano di accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione del presente fondo varia a seconda della modalità prescelta: per ulteriori informazioni consultare il Prospetto del fondo (parte D art. 9).

La normativa fiscale del paese di residenza del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Le informazioni aggiornate sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici corrisposti, direttamente o indirettamente, al personale e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito internet della stessa www.symphonia.it e una copia cartacea è disponibile per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Symphonia SGR SpA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'Italia e Consob.

Symphonia SGR SpA è autorizzata in Italia e soggetta alla vigilanza di Banca d'Italia e Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide dal 18.02.2022.

ALLEGATO 3

Informazioni chiave per gli investitori relative ai fondi del Sistema Symphonia



INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA Classe PIR

APPARTENENTE AL SISTEMA SYMPHONIA

ISIN AL PORTATORE: IT0005246373

Fondo gestito da Symphonia SGR SpA - Società controllata al 100% da Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento

È un Fondo azionario che mira all'accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale inferiore a 5 anni ed un profilo di rischio medio-alto.

Le quote del Fondo rientrano tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n.232 così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157). Il Fondo, per effetto delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari azionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, inclusi quelli Collegati.

Il Fondo investe sempre e comunque, direttamente o indirettamente, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti

all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia.

La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati. In relazione all'utilizzo di derivati il fondo tendenzialmente non si avvale di leva finanziaria.

La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

Il fondo è ad accumulazione dei proventi.

Gli investitori possono ottenere il rimborso del fondo su richiesta, su base giornaliera. Il valore unitario delle quote è determinato con periodicità giornaliera, tranne nei giorni di festività nazionale e di chiusura della Borsa Italiana.

Profilo rischio/rendimento



L'indicatore sintetico di rischio, che illustra come il fondo si posiziona in termini di possibile rischio/rendimento, classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente. Il fondo è soggetto ad un livello di rischio connesso ai rischi tipici dei mercati azionari, il che lo posiziona ad un livello di rischio e rendimento pari a 6.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo.

La categoria di rischio/rendimento potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe variare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria a minor rischio non significa che il fondo sia assolutamente privo di rischio.

Rischi che rivestono importanza significativa e non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico

- 1) Rischio operativo: questo fondo è soggetto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi e sistemi o da eventi esterni. Secondo la normativa vigente tale rischio è a carico della società di gestione, la quale dovrà rifondere i partecipanti del danno arrecato da un errore di valorizzazione della quota che superi la soglia di irrilevanza prevista dalla legge.
- 2) Rischio di liquidità: si possono generare situazioni in cui una liquidità insufficiente sul mercato comporti il rischio che alcuni strumenti finanziari in cui il fondo è investito possano essere venduti solo ad un prezzo inferiore al relativo valore.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	non previste
Spese di rimborso	non previste

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	1,86%
----------------	-------

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento	La provvigione di incentivo matura in misura pari al 30% dell'overperformance. Viene applicata qualora il valore unitario della quota di ciascun Fondo/Classe, rilevato il giorno di riferimento, sia superiore rispetto al valore di HighWatermark. Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione legata al rendimento è stata pari a 2,20%.
----------------------------------	---

Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso.


È prevista l'applicazione di un diritto fisso da addebitare alle domande di sottoscrizione e di rimborso: l'investitore può richiedere dal proprio consulente o distributore l'importo effettivo di tale diritto fisso.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'esercizio precedente, chiuso al 31 dicembre 2021. Tali spese possono variare da un esercizio all'altro. Non contengono le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione.

Le spese correnti vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione. Le spese correnti riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare il Prospetto del fondo (parte C art. 7).

Risultati ottenuti nel passato



- Il fondo, già Synergia Azionario Small Cap Italia, è stato costituito nel 2009 all'interno della famiglia Synergia ed è entrato a far parte della famiglia Symphonia il 02/01/2015, la classe PIR è stata introdotta il 18 aprile 2017.
- Le performance del fondo sono calcolate in Euro.
- Le performance storiche del fondo non costituiscono un indicatore delle performance future.
- Nel corso del 2020 il fondo ha cambiato politica di investimento trasformandosi in Absolute Return Fund, pertanto privo di parametro di riferimento.

Informazioni pratiche

BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Tutte le informazioni pratiche relative al fondo, il Prospetto, il Regolamento di gestione, la relazione annuale di gestione e la relazione semestrale, redatti in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente presso i distributori, la SGR e sul sito della SGR www.symphonia.it.

Il valore della quota è pubblicato giornalmente sul sito della SGR www.symphonia.it.

La sottoscrizione del fondo può essere effettuata attraverso un versamento unico (PIC) o tramite l'adesione ad un piano di accumulo (PAC). L'importo minimo di sottoscrizione del presente fondo varia a seconda della modalità prescelta: per ulteriori informazioni consultare il Prospetto del fondo (parte D art. 9).

La normativa fiscale del paese di residenza del fondo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Le informazioni aggiornate sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici corrisposti, direttamente o indirettamente, al personale e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito internet della stessa www.symphonia.it e una copia cartacea è disponibile per gli investitori gratuitamente, su richiesta.

Symphonia SGR SpA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'Italia e Consob.

Symphonia SGR SpA è autorizzata in Italia e soggetta alla vigilanza di Banca d'Italia e Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide dal 18.02.2022.



Sede legale Via Broletto 5 - 20121 Milano | ITALIA | Telefono +39.02.777071 | Fax +39.02.77707.350 | infosgr@symphonia.it
Capitale Sociale € 4.260.000 | C.F. e Iscriz. Reg. Imprese 11317340153 | Numero REA MI-1456055
Autorizzazione Banca d'Italia del 06/07/99 | Iscritta al n. 83 dell'albo SGR | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Controllata al 100% dalla Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
in data 30/09/2017 cod. n. 3043) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
www.symphonia.it